

IMMIGRAZIONE – ALLONTANAMENTO DI CITTADINO COMUNITARIO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE – CAUSA DI NON PROCEDIBILITÀ PREVISTA PER LO STRANIERO NEI CUI CONFRONTI SIA STATA DISPOSTA L'ESPULSIONE – APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.

La Prima Sezione della Corte di cassazione ha precisato i limiti di applicabilità, al cittadino dell'Unione destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato, della speciale causa di non punibilità prevista per l'ipotesi in cui egli sia sottoposto a procedimento penale.

Sez. I, Pres. M.C. Siotto, Rel. A.P. Mazzei, sent. n. 41095 U.P del 4 luglio 2014, dep. 3 ottobre 2014, P.M. M. Fraticelli (concl. diff.).